



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTI i decreti ministeriali 4 ottobre 2000, concernenti la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, che definisce, fra le altre, la classe LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea;



Al Ministro dell'università e della ricerca

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti e al Diploma supplement, e successive modificazioni;

VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nella seduta del 5 dicembre 2018;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019;

VISTI i chiarimenti forniti dal CUN sulla modifica della classe LM 53 con il parere espresso nell'adunanza del 25/09/2019;

VISTO il parere dell'Ordine degli Ingegneri espresso con nota prot. U/6749/2019 del 4/10/2019;

VISTA la raccomandazione deliberata dal CUN in data 28 ottobre 2020 sulla modifica della classe LM 53, anche in relazione alla istituenda nuova classe di laurea magistrale in "Scienze dei Materiali";

VISTO il decreto ministeriale 9 febbraio 2021 (prot. n. 146), recante la definizione delle classi del corso di laurea in "Scienza dei Materiali" e dei corsi di laurea magistrale in "Scienze dei Materiali" e in "Data Science";

RITENUTO necessario procedere alla modifica del citato DM 16 marzo 2007 per quanto riguarda il cambio di denominazione della classe di laurea magistrale in Scienze e Ingegneria dei materiali e la sostituzione del preesistente allegato al suddetto decreto;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in "Ingegneria dei Materiali", a modifica della classe LM 53 "Scienze e ingegneria dei materiali" definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale universitarie .

L'allegato al presente decreto sopprime e sostituisce a tutti gli effetti quello della classe LM 53 allegato al predetto decreto 16 marzo 2007.



Al Ministro dell'università e della ricerca

2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del d.m. n. 270 del 2004, come modificato dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale allegata al presente decreto. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea magistrale qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 CFU.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere proposti corsi nella classe di laurea magistrale LM 53 con la denominazione in "Scienza e Ingegneria dei materiali".
4. Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Atenei provvedono a modificare i corsi attivati nella preesistente classe di laurea magistrale LM 53 o adottando l'attuale classe LM 53 "Ingegneria dei Materiali" allegata al presente decreto o optando per l'attivazione dei nuovi corsi della classe magistrale in "Scienza dei materiali".
5. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e del presente decreto.
6. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.

Art. 2

1. Le università individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.

Art. 3

1. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale a un altro, ovvero da un'università a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.

Art. 4



Al Ministro dell'università e della ricerca

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto n. 270 del 2004, i titoli di laurea magistrale in “Ingegneria dei Materiali” con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9) e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 5

1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto, le eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relativa alla classe dei corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato al presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi